

la nave, perciocche loro ne potessino havere di menda più che non valesse due navi tali come quella, e per questa ragione li marinari che vanno a parte non sono tenuti menda fare alla nave che rotta si sarà, se non solamente il guadagno, che con la nave haveranno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo di sopra detto è chiarito, & certificato.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. seguente.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponderat. marit. cap. 14. num. 14. & cap. 36. num. 1. & 9. & cap. 85. §. quando.

Di esarcia tolta per navili armati.

Cap. 245.

SE alcuna Nave o Navilio anderà a parte, & sarà caso di sventura che quella Nave o Navilio, che a parte anderà, si riscontrerà con Navili armati, se quelli Navili armati gli torranno o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o anchora; o alcuna altra esarcia, quella esarcia debba essere mendata per tutto il communale della nave; e da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella esarcia che tolta gli sarà se avesse a fare, per tante parti come ricever deve. Imperò è da intendere, che la nave o navilio avesse guadagnato, & quel guadagno, che quella nave o navilio avesse fatto, che fosse emendata quella esarcia ch'è quelli Navilii armati se ne havessino portata; e se per caso il guadagno, che quella Nave o Navilio haverà fatto, non bastasse a quella esarcia mendare, li marinari, che andaranno a parte, non siano tenuti di alcun'altra menda fare perciocche il sopradetto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casa, & anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intentione che se alcuno caso di sventura intervenisse alla nave, nella qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba che lascia in caso avesse a mendare lo danno che se l'avesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per altra ragione che il marinaro assai ci perde, poi ci perde lo tempo, e
con.